

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti

Circolare n. 297 del 16 Maggio 2017 – 4° Aggiornamento del Marzo 2024

(ristampa integrale)

Struttura della Circolare.....	4
Fonti di riferimento.....	4
CAPITOLO 1 - RILEVAZIONE ANACREDIT.....	7
<i>SEZIONE 1</i>	8
<i>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE</i>	8
1. Premessa.....	8
2. Destinatari della disciplina.....	8
3. Controparti da segnalare.....	10
4. Contratti da segnalare.....	11
5. Soglia di segnalazione.....	12
6. Informazioni relative a moratorie e garanzie Covid-19.....	12
7. Flussi di ritorno.....	14
<i>SEZIONE 2</i>	16
<i>STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI</i>	16
1. Struttura delle segnalazioni.....	16
2. Frequenza e termini di invio.....	17
3. Obblighi di segnalazione statistica specifici.....	18
4. Criteri di inoltro delle segnalazioni e delle rettifiche.....	18
5. Dati di riferimento delle controparti e obblighi di segnalazione specifici.....	20
6. Specifiche tecniche per l'inoltro delle segnalazioni e qualità dei dati.....	21
CAPITOLO 2 - RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI	23
<i>SEZIONE 3</i>	24
<i>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE</i>	24
1. Premessa.....	24
2. Destinatari della disciplina.....	24
3. Frequenza e termini di invio.....	24
4. Flusso di ritorno.....	25
<i>SEZIONE 4</i>	26
<i>RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI</i>	26
1. Operazioni oggetto di segnalazione.....	26
2. Variabili di classificazione.....	27
3. Dati da segnalare.....	29
<i>SEZIONE 5</i>	32
<i>STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI</i>	32
1. Modalità di trasmissione delle informazioni.....	32
CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI COMUNI	33
<i>SEZIONE 6</i>	34
<i>DISPOSIZIONI COMUNI PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI</i>	34
1. Responsabilità degli intermediari.....	34
2. Riservatezza dei dati.....	34
3. Termini di conservazione della documentazione.....	35
4. Distribuzione della normativa.....	35
5. Quesiti sulle segnalazioni.....	35

ALLEGATI.....	36
Allegato 1. Schema della segnalazione (Rilevazione AnaCredit).....	37
Allegato 2. Contenuto dei flussi ricevuti dagli intermediari (<i>feedback loops</i>).....	46
Allegato 3. Schema della segnalazione (Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi).....	50

Struttura della Circolare

La presente Circolare fornisce le istruzioni per la predisposizione e l'inoltro di taluni set informativi aventi a oggetto dati "granulari" sul credito. Essa si compone di tre capitoli riguardanti la *Rilevazione AnaCredit*, la *Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi* e le *Disposizioni comuni*.

Fonti di riferimento

Ai fini della presente Circolare rilevano:

- Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea;
- Regolamento (UE) 867/2016 della Banca Centrale Europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) di seguito "Regolamento AnaCredit";
- Regolamento (UE) 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33);
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- *AnaCredit Guideline* - Indirizzo (UE) 2335/2017 della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38) e successive modifiche;
- Decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2019, sulla procedura di riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20);
- BCE – *AnaCredit Reporting Manual*¹ recante istruzioni di dettaglio riferite ai requisiti segnaletici previsti dal Regolamento AnaCredit (di seguito "AnaCredit Manual");

¹ La versione aggiornata dell'AnaCredit Manual è disponibile sul sito della BCE:
<https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/html/index.en.html>

- Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che definisce il tasso di interesse effettivo globale TAEG (di seguito “Direttiva TAEG”);
- Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio sistemico del 31 ottobre 2016 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14)
- Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria, di seguito “T.U.B.” in particolare:
 - l’art. 7, commi 5 e 6, che prevedono: (i) che la Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza che possano reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio; (ii) che la Banca d’Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e (iii) che, nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;
 - l’art. 13, che prevede che la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro documento richiesto;
 - l’art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi: istruzioni per gli intermediari creditizi e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare della Banca d’Italia n. 302/2018 - Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari.

CAPITOLO 1
RILEVAZIONE ANACREDIT

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

Il presente Capitolo regola la rilevazione armonizzata sul credito prevista dal Regolamento AnaCredit recependo e completando le istruzioni dell'AnaCredit Manual i cui contenuti sono pertanto vincolanti per gli intermediari segnalanti ed esaustivi ai fini della compilazione delle segnalazioni dovute, a meno dei casi in cui si forniscono indicazioni aggiuntive volte a:

- definire gli schemi segnaletici a livello nazionale e le modalità di trasmissione dei dati alla Banca d'Italia;
- esercitare le discrezionalità previste dalla normativa della Banca Centrale Europea (di seguito BCE);
- integrare i contenuti della rilevazione AnaCredit con specifiche esigenze informative della Banca d'Italia.

La rilevazione armonizzata sul credito è essenziale per le diverse finalità istituzionali del Sistema Europeo di Banche Centrali (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca economica, produzione di statistiche) e soddisfa anche le esigenze informative di vigilanza microprudenziale in ambito nazionale.

2. Destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano a Cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDP) e alle banche iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del T.U.B., in particolare:

- a) alle banche italiane, ai sensi dell'art. del T.U.B. (c.d. domestiche);
- b) alle filiali stabilite in Italia di banche residenti in uno *Stato membro dichiarante*²;
- c) alle filiali stabilite in Italia di banche non residenti in uno *Stato membro dichiarante*.

Nel presente Capitolo con il termine “*intermediari*” s'intendono CDP e i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

² L'elenco degli Stati membri dichiaranti è quello definito all'art. 1(1) Regolamento AnaCredit; a tale elenco potranno essere aggiunti gli Stati membri non facenti parte dell'area dell'Euro a valle della procedura di riconoscimento (cfr. Decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2019).

Con riferimento agli intermediari di cui al punto a), sono oggetto di segnalazione i dati delle filiali estere residenti in uno Stato membro dichiarante, mentre sono esclusi i dati riferiti alle filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante³.

Sulla base di criteri nazionali stabiliti nell'ambito delle discrezionalità previste dalla BCE, la Banca d'Italia seleziona gli intermediari che soddisfano i requisiti per l'esonero dagli obblighi segnaletici, salvo diversa volontà espressa dagli intermediari stessi⁴.

L'elenco degli intermediari **esonerati** è disponibile sul sito della Banca d'Italia⁵ ed è costituito da intermediari il cui contributo complessivo, in relazione ai prestiti segnalati⁶ ai fini del Regolamento (UE) n. 1071/2013, non supera il 2%; tale elenco viene aggiornato annualmente.

Qualora un intermediario esonerato intenda comunque partecipare alla rilevazione potrà presentare relativa istanza alla Banca d'Italia⁷. La richiesta si intende accolta salvo diversa comunicazione.

L'elenco degli intermediari **segnalanti**⁸ viene aggiornato annualmente per tenere conto dei seguenti eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente:

- la costituzione di nuovi intermediari che non soddisfano i requisiti per l'esonero dagli obblighi segnaletici;
- le dinamiche di composizione dei gruppi bancari⁹;
- le operazioni di fusione, scissione o altre tipologie di riorganizzazione.

Per gli intermediari di nuova costituzione che non soddisfano i requisiti per l'esonero, l'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva all'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del TUB. L'eventuale richiesta di applicazione di procedure temporanee per l'inoltro della segnalazione deve essere presentata, a cura dell'intermediario, alla Banca d'Italia¹⁰, la quale valuterà l'eventuale applicazione delle stesse per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'operazione¹¹.

³ In applicazione della discrezionalità prevista all'art. 6(4) Regolamento AnaCredit.

⁴ Cfr. art. 16(1) Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 8.1 "Small reporting agents subjects to derogations".

⁶ Per gli intermediari di nuova costituzione si farà riferimento ai prestiti potenzialmente segnalabili sulla base degli elementi a disposizione.

⁷ Servizio R.E.S. – Divisione Centrale dei rischi – Banca d'Italia Via Nazionale 91, 00184 Roma oppure via PEC alla casella: res@pec.bancaditalia.it

⁸ Cfr. nota 5

⁹ Sono sottoposti agli obblighi segnaletici le banche che entrano a far parte di gruppi bancari, esistenti al 31.12.2015, in cui almeno una componente bancaria del gruppo sia segnalante.

¹⁰ Servizio R.E.S. – Divisione Centrale dei rischi – Banca d'Italia Via Nazionale 91, 00184 Roma oppure via PEC alla casella: res@pec.bancaditalia.it

¹¹ Cfr. art. 15(2) Regolamento AnaCredit.

Gli intermediari che perdono i benefici delle deroghe di cui all'art. 16 comma 1 del Regolamento AnaCredit vengono informati con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto alla prima data contabile da segnalare¹².

Nei casi di fusione, scissione o altre operazioni di riorganizzazione societaria si applicano i seguenti criteri:

- i. nel caso in cui almeno uno degli intermediari coinvolti nell'operazione sia già segnalante, l'intermediario risultante dall'operazione non potrà essere esonerato e l'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi dell'operazione. Le eventuali richieste di applicazione di procedure temporanee per l'inoltro delle segnalazioni devono essere presentate, a cura degli intermediari interessati, alla Banca d'Italia¹³, la quale valuterà l'eventuale applicazione delle stesse per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell'operazione¹⁴;
- ii. qualora nessuno degli intermediari coinvolti nell'operazione sia già segnalante, si applicano i medesimi criteri previsti per gli intermediari di nuova costituzione.

Eventuali difficoltà relative all'osservanza degli obblighi segnaletici stabiliti dalle presenti istruzioni devono essere tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia¹⁵.

3. Controparti da segnalare

Gli intermediari segnalano i dati sul credito, secondo i criteri richiamati nei paragrafi successivi, nei casi in cui il *debitore* sia un'entità giuridica o parte di essa¹⁶. Per entità giuridiche si intendono i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, quali ad esempio le persone giuridiche, gli organismi privi di personalità giuridica che dispongono di autonomia decisionale e contabile, le associazioni e i fondi comuni di investimento, residenti e non residenti. Un criterio analogo deve essere applicato ai fini dell'individuazione delle altre tipologie di *controparti*¹⁷ (es. *fornitori di protezione*¹⁸).

¹² Cfr. art. 13(3) Regolamento AnaCredit.

¹³ [Cfr. nota 11](#)

¹⁴ Cfr. nota 12.

¹⁵ Servizio R.E.S. – Divisione Centrale dei rischi – Banca d'Italia Via Nazionale 91, 00184 Roma oppure via PEC alla casella: res@pec.bancaditalia.it

¹⁶ Per “debitore” cfr. art. 1(12) Regolamento AnaCredit, per “entità giuridica” cfr. art. 1(5) e art. 4(1)(b) Regolamento AnaCredit, per “parte di essa” si intende ad esempio il caso di una filiale.

¹⁷ Cfr. art. 1(10) Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 3.2 “Counterparties directly involved in instruments”.

¹⁸ Cfr. art. 1(13) Anacredit e AnaCredit Manual, Part I, par. 3.3.1 “Protection provider”.

Per la determinazione delle controparti oggetto di segnalazione da parte degli intermediari si rimanda ai criteri generali di gestione dei messaggi e delle comunicazioni anagrafiche utilizzate per i soggetti diversi dalle persone fisiche¹⁹.

4. Contratti da segnalare

Gli intermediari segnalano gli *strumenti* e le *protezioni* (garanzie) relativi ai *contratti* di finanziamento per i quali assumono il ruolo di *creditor e/o servicer*²⁰ (cfr. Regolamento AnaCredit²¹) e riferiti alle controparti di cui al paragrafo precedente.

Le garanzie devono essere segnalate indipendentemente dalla loro idoneità ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013; le controgaranzie, ancorché a prima richiesta, non sono oggetto di segnalazione in quanto non collegate direttamente al finanziamento segnalato, ma rilasciate per assistere la garanzia di primo livello. Ove per lo stesso finanziamento sussistano più garanzie di primo livello (cogaranzie), queste devono essere tutte segnalate.

Al fine di garantire una corretta produzione segnaletica sono valide le seguenti prescrizioni:

- a) L'identificativo di un contratto deve essere unico per ciascun contratto che genera rischio di credito per lo stesso intermediario; tale identificativo non può essere riutilizzato per individuare un diverso contratto con lo stesso intermediario;
- b) l'identificativo di uno strumento deve essere unico per ciascun contratto dello stesso intermediario, tale identificativo non può essere riutilizzato per individuare un diverso strumento e con lo stesso intermediario;
- c) l'identificativo della protezione deve essere unico per ciascuna protezione ricevuta dallo stesso intermediario; tale identificativo non può essere riutilizzato per individuare una diversa protezione con lo stesso intermediario.

Nei casi di filiali di banche italiane residenti in uno stato estero ovvero di filiali di banche estere residenti in Italia, il codice identificativo degli strumenti, delle protezioni e dei contratti segnalato dalla filiale dovrà essere univoco rispetto a quello segnalato dalla banca stessa.

¹⁹ Cfr. "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti" e Circolare n. 302/2018 della Banca d'Italia "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

²⁰ In tale definizione **non** rientrano i soggetti delegati alla gestione amministrativa e finanziaria del contratto di finanziamento (sub-servicer), rilevando unicamente la figura del master servicer che, in quanto titolare del contratto di servicing, è destinatario degli obblighi segnaletici.

²¹ Cfr. art. 4 Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, section 4, "Instruments covered in AnaCredit".

5. Soglia di segnalazione

Gli intermediari segnalano i contratti di finanziamento e gli strumenti, definiti al paragrafo precedente, se l'importo degli impegni del debitore risulta uguale o superiore a 25.000 euro in qualsiasi data di riferimento durante il periodo di riferimento²².

6. Informazioni relative a moratorie e garanzie Covid-19

Per finalità di stabilità finanziaria e di vigilanza macro-prudenziale nazionale i finanziamenti assistiti da garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia da Covid-19 e i finanziamenti che beneficiano della moratoria sono oggetto di una specifica evidenza nella rilevazione AnaCredit.

Finanziamenti assistiti da garanzie Covid

Sono introdotti due valori di dominio nell'attributo "Type of protection" della tabella "Protection received":

- (i) Financial guarantees other than credit derivatives - Covid19;
- (ii) Other protection – Covid19.

Tali valori di dominio sono valorizzati nei casi in cui la nuova finanza o i finanziamenti che beneficiano di moratoria siano assistiti da una garanzia che ha le seguenti caratteristiche:

- è concessa in base a leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d'intesa comunque denominati connessi all'emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi²³
- è assistita dalla garanzia dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione o è concessa a valere su fondi pubblici.

Il fornitore della protezione (garante) è il soggetto che rilascia materialmente la garanzia (ad esempio, SACE e Fondo PMI).

A titolo esemplificativo, rientrano tra le garanzie Covid-19 quelle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23; dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e da SACE S.p.A. ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche²⁴.

Finanziamenti oggetto di moratoria

Con riferimento all'attributo "Payment frequency" è previsto che:

²² Cfr. art. 5 Regolamento AnaCredit e AnaCredit Manual, Part I, section 5, "Criteria triggering the reporting obligation".

²³ Cfr. ad esempio i Decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020, n. 23 e successive modificazioni.

²⁴ Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto Decreto, ad altre previsioni di legge, di accordi o protocolli d'intesa che prevedano l'impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione nella rilevazione AnaCredit.

- a) debba essere sempre valorizzato anche per finanziamenti originati prima del 1 settembre 2018;
- b) siano introdotti sette nuovi valori: (i) *Monthly – moratoria*; (ii) *Quarterly – moratoria*; (iii) *Semiannually – moratoria*; (iv) *Annually – moratoria*; (v) *Bullet – moratoria*; (vi) *Zero Coupon – moratoria*; (vii) *Other – moratoria* per qualificare i finanziamenti oggetto di moratoria.

Con riferimento alla lettera a), nel caso in cui il valore di *Payment frequency* associato al finanziamento non sia disponibile e quindi non sia stato mai valorizzato, le banche segnalano convenzionalmente il valore *Other – moratoria* o *Other*, a seconda che il finanziamento benefici o meno di moratoria.

I valori di dominio di cui alla lettera b) sono valorizzati:

- (i) per i finanziamenti che beneficiano di moratoria, sia **legislativa** che **non legislativa** come definite nelle Linee Guida dell'EBA predisposte per far fronte alla pandemia di Covid-19;
- (ii) per l'intero periodo della moratoria; il periodo di efficacia della moratoria è quello previsto dai decreti nazionali, accordi e/o protocolli di intesa;
- (iii) per le moratorie che prevedano modifiche al piano dei pagamenti, consistenti nella sospensione, posticipazione o riduzione dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete, per un periodo di tempo limitato predefinito e sono rivolte ad un vasto gruppo di debitori predeterminato sulla base di ampi criteri.

Il riferimento alle Linee Guida dell'EBA è circoscritto alla definizione di finanziamento in moratoria e non rileva quanto definito nelle stesse a proposito della durata.

Con riferimento ai finanziamenti delle imprese che beneficiano delle previsioni di cui all'art. 56, co. 2 lett. a) e b) del citato Decreto (impossibilità di revoca in tutto o in parte ovvero proroga del contratto), non devono essere ridotti gli importi (*commitment* in essere²⁵).

Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei finanziamenti, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista):

- (i) l'importo degli *arrears* non deve essere incrementato;
- (ii) l'attributo *Final legal maturity date* deve essere aggiornato al fine di tenere conto della traslazione del piano di ammortamento dei pagamenti o della proroga della scadenza contrattuale.

L'applicazione della moratoria non implica di per sé una modifica dell'attributo *Status of forbearance and renegotiation*. Le banche sono in ogni caso tenute a valutare eventuali e ulteriori modifiche ai termini e alle condizioni dei finanziamenti rispetto al

²⁵ Inteso come somma tra *outstanding nominal amount* e *off-balance sheet amount*.

piano dei pagamenti, come ad esempio nel caso di modifica del tasso d'interesse, ai fini dell'aggiornamento dell'attributo *Status of forbearance and renegotiation*.

7. Flussi di ritorno

Secondo quanto previsto dall'art. 11²⁶ del Regolamento AnaCredit e dalla relativa Guideline²⁷ è stato istituito un framework per lo scambio, su base volontaria, tra Stati membri dichiaranti dei dati relativi alla clientela *cross-border* segnalata in AnaCredit.

Le Banche Centrali Nazionali (di seguito BCN) degli Stati membri che vi aderiscono²⁸ ricevono dalla BCE - subito dopo il consolidamento di ogni data contabile²⁹ - dei flussi di ritorno mensili (*primary feedback loops*) contenenti i dati AnaCredit raccolti da altre BCN; tali informazioni possono essere utilizzate per creare o arricchire i flussi di ritorno per gli intermediari segnalanti (*secondary feedback loops*). Questo meccanismo di condivisione dei dati prevede, inoltre, un servizio di prima informazione europeo per gli intermediari, sempre con riferimento ai soggetti *cross-border* (*cd. Ad-hoc request*).

Il meccanismo di condivisione dei dati consente agli intermediari di disporre di un quadro più completo sull'indebitamento della rispettiva clientela, favorendo una migliore capacità di valutazione del merito creditizio delle controparti e accresce il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 127, par. 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea³⁰.

La Banca d'Italia, in qualità di banca centrale partecipante allo scambio dei dati, a partire dalla data contabile di luglio 2021, restituisce mensilmente agli intermediari segnalanti le informazioni ricevute dalla BCE sulla clientela *cross-border* ("*feedback loops*").

Inoltre, gli intermediari – compresi quelli ai quali è stata concessa una deroga ai sensi dell'art. 16 del Regolamento³¹ - possono richiedere informazioni sulla clientela

²⁶ “Le Banche centrali nazionali possono fornire ai soggetti dichiaranti dati granulari sul credito e sul rischio di credito, inclusi i dati raccolti da un'altra BCN, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi destinati ai soggetti dichiaranti. I soggetti dichiaranti possono utilizzare i dati esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o prospettici. [...]”

²⁷ La Guideline AnaCredit è disponibile al seguente link: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cd1d597e-78f3-11ea-b75f-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-search>

²⁸ Alla data di pubblicazione della modifica alla Guideline hanno aderito al framework dei feedback loops le Banche centrali di Italia, Belgio, Spagna, Austria, Portogallo e Slovacchia.

²⁹ Ciò è dopo aver verificato che i dati soddisfano i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento AnaCredit.

³⁰ L'invio del flusso di ritorno e l'accesso alla prima informazione possono essere temporaneamente sospesi se l'intermediario non ha adempiuto agli obblighi segnalatici previsti dal Regolamento AnaCredit - con particolare riguardo alla qualità e all'accuratezza dei dati segnalati -, se ha utilizzato i dati dei flussi di ritorno per finalità diverse dalla gestione del rischio di credito e se non ha rispettato i vincoli di riservatezza cui sono soggette le suddette informazioni (Cfr. paragrafo 10 dell'articolo 16 sexies della Guideline).

³¹ Cfr. art. 16 sexies paragrafo 2 della Guideline AnaCredit.

interessata a ricevere un finanziamento (“*debitori potenziali*”)³² (“*Ad-hoc request*”)³³. Le risposte sono sempre riferite all’ultima data contabile disponibile.

Le informazioni riguardano i finanziamenti in cui almeno un debitore è:

- residente in Italia e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE da almeno un’altra BCN partecipante allo scambio;
- residente all’estero e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE dalla Banca d’Italia e da almeno un’altra BCN partecipante allo scambio;
- segnalato dalla filiale di una banca estera operante in Italia dalla filiale estera di una banca italiana e i dati sul credito sono segnalati alla BCE da un’altra BCN.

In caso di modifiche ai dati trasmessi nei flussi di ritorno e riferiti alle ultime 12 date contabili, la Banca d’Italia comunica agli intermediari le rettifiche ricevute dalla BCE³⁴.

La struttura e i contenuti dei flussi inviati agli intermediari (flusso di ritorno mensile e risposte alle Ad-hoc request) sono riportati nell’Allegato 2.

³² Per “debitore potenziale” o “prospective debtor” si intende un’entità giuridica interessata a ricevere un finanziamento dalla banca.

³³ La documentazione tecnica è disponibile nella sezione “Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni e sui flussi di ritorno” presente al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazionedati-granulari>.

³⁴ In caso di rettifica dei dati sarà inviato il flusso relativo alla data contabile su cui sono pervenute variazioni; ciascun nuovo flusso, quindi, sostituisce il precedente.

SEZIONE 2

STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. Struttura delle segnalazioni

Le segnalazioni *AnaCredit* devono essere trasmesse alla Banca d'Italia secondo un modello segnaletico articolato nelle seguenti rilevazioni, i cui schemi sono presenti nell'allegato 1:

1) rilevazione (o *survey*) T1M che contiene:

- a. le informazioni di cui al **modello 1 (o *template 1*)** del Regolamento AnaCredit (a eccezione dei dati di riferimento della controparte), di norma da inviare con frequenza mensile (*dati sullo strumento, dati finanziari, dati controparte – strumento, dati sulle responsabilità solidali*);
- b. le informazioni sul **Tasso di interesse Annuo Effettivo Globale (TAEG)** definito dalla Direttiva TAEG applicato dagli intermediari alle operazioni a scadenza³⁵;
- c. le informazioni su **Commissioni e Spese** relative a ogni onere addebitato alla controparte che sia strettamente connesso allo strumento segnalato e non costituisca un recupero delle spese sostenute dall'intermediario. Fatto salvo quanto previsto dal DM. 644/2016, che definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB, sono in ogni caso da escludere le spese di istruttoria e revisione del finanziamento, di incasso e pagamento, le imposte e tasse, anche se strettamente connesse allo strumento segnalato. A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalate con frequenza mensile le *Commissioni e Spese* maturate nel periodo di riferimento per tutte le tipologie di strumento.

2) rilevazione (o *survey*) T2M che contiene le informazioni di cui al **modello 2 (o *template 2*)** del Regolamento AnaCredit, di norma da inviare con frequenza mensile (*dati sul rischio di controparte³⁶, dati sul default della controparte, dati sulla protezione ricevuta, dati relativi a strumento - protezione ricevuta*);

³⁵ Rientranti nella categoria di censimento "Rischi a scadenza" prevista dalla Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.2.

³⁶ Non viene esercitata la discrezionalità circa la frequenza trimestrale prevista dal Regolamento AnaCredit, Allegato I, punto 9.6.

3) rilevazione (o survey) T2Q che contiene le informazioni di cui al **modello 2 (o template 2)** del Regolamento AnaCredit, da inviare con frequenza trimestrale (*dati contabili*).

Gli intermediari³⁷ inviano le segnalazioni previste per le tre rilevazioni.

Nel caso in cui una banca e le sue filiali estere siano residenti in due o più Stati membri dichiaranti, in attuazione delle discrezionalità previste dal Regolamento AnaCredit³⁸, si applicano i seguenti criteri generali:

- i. le banche domestiche non trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni delle proprie filiali estere di cui alla rilevazione T1M (compresi i dati di riferimento delle controparti in essa rilevati) purchè tali informazioni siano trasmesse alla Banca Centrale Nazionale dello Stato in cui risiede la filiale;
- ii. le filiali stabilite in Italia di banche residenti in uno Stato membro dichiarante non trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni di cui alla rilevazione T2M e T2Q (compresi i relativi dati di riferimento dei debitori e dei fornitori di protezione in esse rilevati) purchè tali informazioni siano trasmesse alla Banca Centrale Nazionale dello Stato in cui risiede la banca di appartenenza.

Criteri diversi da quelli generali di cui ai punti i) e ii) possono essere applicati in considerazione degli specifici obblighi segnaletici stabiliti dalle altre Banche Centrali Nazionali coinvolte o del coordinamento tra tali Banche e la Banca d'Italia.

Gli obblighi segnaletici delle filiali stabilite in Italia di banche non residenti in uno Stato Membro dichiarante, fatti salvi gli obblighi ridotti di segnalazione³⁹, sono equiparati a quelli delle banche domestiche.

Gli elenchi degli intermediari⁴⁰ tengono conto dell'applicazione dei suddetti criteri.

2. Frequenza e termini di invio

Le informazioni relative alle rilevazioni T1M e T2M hanno periodicità mensile, quelle relative alla rilevazione T2Q hanno periodicità trimestrale. Le scadenze entro le quali devono essere trasmessi i dati sono fissate dalla Banca d'Italia in un calendario

³⁷ Di cui al punto a), paragrafo 2, Sezione 1, Capitolo 1 in aggiunta a CDP.

³⁸ Cfr. art. 6(3) Regolamento AnaCredit.

³⁹ Cfr. Paragrafo 3, Sezione 2, Capitolo 1.

⁴⁰ Cfr. Paragrafo 1, Sezione 1, Capitolo 1.

annuale che viene pubblicato sul sito dell’Istituto entro la fine dell’anno precedente a quello al quale si riferisce⁴¹.

Per i dati con frequenza mensile di cui alle rilevazioni T1M e T2M la scadenza è fissata non prima del 23° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

3. Obblighi di segnalazione statistica specifici

Al fine di ridurre l’onere segnaletico in capo agli intermediari segnalanti, la Banca d’Italia, nell’esercizio delle discrezionalità e al verificarsi dei criteri previsti nel Regolamento AnaCredit, esclude dalla segnalazione le informazioni non obbligatorie.

In particolare, non è necessario valorizzare gli attributi informativi contrassegnati con “N” e/o con “X” presenti nella Tavola 1, Allegato II del Regolamento AnaCredit; fa eccezione l’attributo “*Frequenza di pagamento*” (*Payment frequency*), che deve essere segnalato anche per gli strumenti originati prima del 1 settembre 2018. In casi specifici⁴² è ammessa la valorizzazione “Non Applicabile” di alcuni attributi informativi secondo le specifiche tecniche fornite dalla Banca d’Italia⁴³.

Le informazioni relative al *TAEG* e alle *Commissioni e Spese* (di cui ai punti b. e c. del paragrafo 1 della presente Sezione) non devono essere segnalate:

- da Cassa Depositi e Prestiti;
- dalle banche domestiche con riferimento agli strumenti per i quali si svolge esclusivamente attività di *servicing*, e per strumenti facenti capo a debitori classificati in sofferenza prima del 1° giugno 2018;
- dalle filiali estere di banche domestiche.

4. Criteri di inoltro delle segnalazioni e delle rettifiche

Ai fini della segnalazione AnaCredit, i *dati sullo strumento*, i *dati relativi a controparte - strumento*, i *dati sulla protezione ricevuta*, le informazioni sul *Tasso di interesse Annuo Effettivo Globale (TAEG)*, hanno natura statica, possono essere segnalati alla Banca d’Italia soltanto una volta e aggiornati al verificarsi di eventuali variazioni oggetto di segnalazione, oppure essere segnalati ogni mese contestualmente ai relativi dati dinamici.

I *dati finanziari*, i *dati sulle responsabilità solidali*, i *dati relativi a strumento - protezione ricevuta*, i *dati sul rischio di controparte*, i *dati sul default della controparte*, i *dati contabili*, le informazioni su *Commissioni e Spese* hanno una connotazione

⁴¹ Il calendario è disponibile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>

⁴² Cfr. AnaCredit Manual, Part II.

⁴³ Cfr. “Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l’inoltro delle rilevazioni relative ai dati granulari sul credito” e “Manuale per i segnalanti AnaCredit”.

dinamica e devono essere inoltrati per ciascuna data contabile di riferimento, secondo le tempistiche della *survey* di appartenenza.

L'intermediario può richiedere⁴⁴ alla Banca d'Italia di rendere validi i dati di natura statica presenti negli archivi e ad esso riferiti per le segnalazioni relative alla data contabile in corso, i cui termini di invio non risultino ancora scaduti, e a quelle successive (c.d. trascinamento). L'attuazione di tale procedura è propedeutica all'invio delle segnalazioni nella modalità "full dynamic"⁴⁵.

Le rettifiche di dati dinamici e statici, la cui validità riguarda date contabili pregresse, devono essere inviate con riferimento a ciascuna delle date contabili interessate dalla modifica.

Qualora le rettifiche di dati statici vengano inoltrate successivamente al trascinamento, esse devono riguardare anche la data contabile in corso, i cui termini di invio non risultino ancora scaduti.

Per gli strumenti oggetto di *cancellazioni accumulate* (*accumulated write off*) non più detenuti dall'intermediario e per i quali esso non svolge attività di *servicing*, ferme restando le condizioni previste nel paragrafo 3 della presente Sezione, ai fini dell'applicazione dell'*extended period*⁴⁶ occorre mantenere invariate, rispetto alla data di tali cancellazioni, tutte le informazioni a eccezione delle seguenti, che dovranno essere aggiornate:

- importo nominale in essere (*con valore pari a zero*);
- importo trasferito (*con valore pari a zero*);
- importo fuori bilancio (*con valore "non applicable"*);
- (eventuale) importo della responsabilità solidale (*con valore pari a zero*);
- accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio (*con valore "non applicable"*);
- rilevazione di bilancio (*con valore "entirely derecognised"*);
- cancellazioni accumulate (*con valore non negativo*);
- recuperi accumulati a partire dal default (*con valore non negativo*).

Inoltre, ove previsto, dovranno essere aggiornate alla data di cancellazione le seguenti informazioni, in considerazione di quanto previsto dalle Linee Guida EBA in tema di default:⁴⁷

- stato di inadempimento dello strumento;
- data dello stato di inadempimento dello strumento;
- probabilità di default;

⁴⁴ La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica anacredit@bancaditalia.it e deve contenere l'indicazione delle future date contabili per le quali si richiede il "trascinamento" dei dati statici, che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il decimo giorno di calendario del mese.

⁴⁵ Cfr. "Manuale per i segnalanti AnaCredit".

⁴⁶ Per il concetto di *extended period*, cfr. AnaCredit Manual, Part I e Part II.

⁴⁷ https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.200131.0022.en.html

- stato di default della controparte;
- data dello stato di default della controparte.

Per i dettagli tecnici sulle modalità di inoltro dei dati e la gestione delle rettifiche si rinvia al “Manuale per i segnalanti AnaCredit” presente sul sito della Banca d’Italia⁴⁸.

5. Dati di riferimento delle controparti e obblighi di segnalazione specifici

L’Anagrafe dei soggetti costituisce il registro anagrafico unico per le rilevazioni nominative della Banca d’Italia e viene utilizzata anche per le rilevazioni AnaCredit.

Le controparti sono segnalate utilizzando il codice censito assegnato dall’Anagrafe dei soggetti (comprensivo del codice di controllo). A differenza della segnalazione di Centrale dei rischi non è oggetto di segnalazione il codice censito assegnato alle cointestazioni di debitori e/o alle cointestazioni di fornitori di protezione.

Nel caso in cui una stessa segnalazione faccia capo a una molteplicità di soggetti, è richiesta la segnalazione dei soli soggetti che soddisfano i criteri già indicati al paragrafo 3 della Sezione 1⁴⁹.

L’Anagrafe dei soggetti distingue tra “attributi anagrafici comuni” a tutte le rilevazioni nominative e “attributi anagrafici aggiuntivi”, specifici della rilevazione AnaCredit⁵⁰. Gli intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit, dopo aver trasmesso gli “attributi anagrafici comuni” e aver ottenuto il codice censito, sono tenuti a segnalare gli “attributi anagrafici aggiuntivi” (di fonte cooperativa) delle controparti alle quali si riferiscono i modelli che essi sono tenuti a inviare alla Banca d’Italia, entro i termini di invio previsti dalla Sez. 2, par. 2, garantendone l’esattezza e la completezza, in relazione al ruolo assunto dalla controparte nella segnalazione e alla sua residenza⁵¹.

Al fine di ridurre l’onere segnaletico in capo agli intermediari segnalanti, la Banca d’Italia, nell’esercizio delle discrezionalità e al verificarsi dei criteri previsti nel Regolamento AnaCredit, esclude dalla segnalazione gli attributi anagrafici aggiuntivi non obbligatori. In particolare, non è necessario segnalare quelli contrassegnati con “N” e/o con “X” presenti nella Tavola 2 (controparti residenti in Italia e controparti residenti in un altro Stato membro dichiarante) e nella Tavola 3 (controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante) dell’Allegato III del Regolamento AnaCredit.

⁴⁸ Al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>

⁴⁹ Una medesima protezione offerta da più fornitori di protezione deve essere segnalata a nome del soggetto più rappresentativo sia nei dati sulla protezione ricevuta sia nei dati relativi a strumento - protezione ricevuta (cfr. AnaCredit Manual, Part II, par. 9.4.1 “Protection provider identifier”).

⁵⁰ Per il contenuto dell’Anagrafe dei soggetti, le modalità di segnalazione, la definizione di attributi “aggiuntivi” e per le relative fonti di aggiornamento, cfr. Circolare n. 302/2018: “Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari”.

⁵¹ Cfr. AnaCredit Manual, Part II, per maggiori dettagli sulla segnalazione degli attributi anagrafici.

Fanno eccezione:

- il *codice LEI* (attributo comune) che, ove disponibile, deve essere sempre segnalato dagli intermediari anche nei casi in cui non è previsto dal Regolamento AnaCredit;
- l'*identificativo nazionale* che, in assenza del codice LEI, deve essere segnalato dagli intermediari partecipanti alla rilevazione per tutte le controparti non residenti in Italia segnalate in AnaCredit⁵²;
- il *tipo identificativo nazionale*, da segnalare insieme con l'identificativo nazionale, seguendo le medesime regole⁵³.

In particolare, la segnalazione del *codice LEI* o, in alternativa, dell'*identificativo nazionale* costituisce il presupposto per la corretta identificazione di una controparte in ambito europeo; l'assenza di entrambi i citati attributi determina un rilievo di scarto della controparte pregiudicandone la trasmissione alla BCE nei tempi previsti.

6. Specifiche tecniche per l'inoltro delle segnalazioni e qualità dei dati

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una comunicazione della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate messaggi. Le segnalazioni trasmesse dalla Banca d'Italia agli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dai medesimi intermediari, sono denominate comunicazioni.

Per la trasmissione dei messaggi e per la ricezione delle relative comunicazioni gli intermediari si avvalgono della rete *internet*. I criteri generali e le modalità tecniche di trasmissione sono disponibili sul sito della Banca d'Italia⁵⁴.

Per agevolare l'attività di verifica della qualità delle segnalazioni prima dell'inoltro alla Banca d'Italia, gli intermediari sono tenuti al controllo di correttezza dei messaggi da trasmettere secondo gli schemi tecnici (*xsd*) nonché all'utilizzo della funzionalità di diagnostica *on line* messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

L'elenco dei domini, il sistema delle codifiche, i formati degli attributi da segnalare e l'elenco dei controlli applicati alle segnalazioni sono disponibili sul sito della Banca d'Italia⁵⁵.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari viene sottoposto a controllo. Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione di rilievo. In caso di segnalazioni errate o non correttamente imputate l'intermediario deve inoltrare le segnalazioni di rettifica nel più breve tempo possibile.

⁵² Cfr. lista dei *national identifier* sul sito web della BCE: www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit

⁵³ Cfr. AnaCredit Manual, Part II.

⁵⁴ Cfr. "Manuale per i segnalanti AnaCredit".

⁵⁵ Cfr. "Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l'inoltro delle rilevazioni relative ai dati granulari sul credito" e "Manuale per i segnalanti AnaCredit".

Con riferimento agli attributi anagrafici aggiuntivi, qualora la controparte venga segnalata in maniera incompleta al netto delle specificità nazionali e degli obblighi di segnalazione specifici di cui al paragrafo precedente, gli intermediari ricevono, nell'ambito delle rilevazioni AnaCredit, i conseguenti rilievi e sono tenuti a inviare, nel più breve tempo possibile, un messaggio di variazione anagrafica, al fine di integrare la segnalazione nell'ambito dell'Anagrafe dei soggetti⁵⁶.

⁵⁶ Cfr. Circolare n. 302/2018 della Banca d'Italia "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari".

CAPITOLO 2

RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI

SEZIONE 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata nel presente capitolo, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente⁵⁷.

La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B..

2. Destinatari della disciplina

La rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi è obbligatoria per le banche presenti nell'elenco aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito della Banca d'Italia⁵⁸. Le banche sono state selezionate in base alla loro dimensione, misurata sul totale degli impieghi, alla loro operatività territoriale e alla rilevanza della quota degli impieghi segnalati in Centrale dei rischi (di seguito banche, banche segnalanti o partecipanti).

Sono immediatamente tenute alla segnalazione:

- 1) le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una segnalante;
- 2) le banche attive che incorporano una o più banche segnalanti.

L'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione/incorporazione.

Alle banche incluse per la prima volta nel campione e/o interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e dalla incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni) verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

3. Frequenza e termini di invio

La rilevazione ha cadenza trimestrale.

⁵⁷ Per maggiori dettagli sul trattamento delle informazioni, si fa rinvio all'informativa sulla protezione dei dati personali presente sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/index.html>

⁵⁸ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>

Le banche partecipanti sono tenute a inviare le segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

4. Flusso di ritorno

La Banca d'Italia con cadenza trimestrale, invia alle banche un flusso di ritorno contenente aggregati statistici costruiti sulla base degli elementi informativi acquisiti e volto a permettere alle stesse di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

SEZIONE 4

RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI

1. Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi dalle filiali italiane delle banche partecipanti a: i) soggetti diversi dalle controparti da segnalare ai fini della “Rilevazione AnaCredit”⁵⁹; ii) cointestazioni in cui tutti i cointestatari rientrano nella categoria di soggetti descritti al punto precedente. Le categorie di censimento sono le seguenti⁶⁰:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca.

Le banche segnalanti sono tenute a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata in Centrale dei rischi sia pari o superiore a 30.000 euro.

A nome dei soggetti individuati sulla base del suddetto criterio, vanno fornite le informazioni relative a tutti i finanziamenti in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*).

Per i rischi a scadenza vanno altresì fornite le informazioni relative ai finanziamenti in euro accesi nel trimestre di riferimento (*nuove operazioni*), anche se estinti al momento della rilevazione.

Sono da considerare *nuove operazioni* i contratti di finanziamento stipulati durante il trimestre di riferimento della segnalazione o i contratti che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate. Non originano *nuove operazioni* le variazioni del tasso di interesse che, seppur registrate nel corso del trimestre di riferimento, sono effetto di automatismi predeterminati all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, programmano un adeguamento automatico a un tasso di mercato, ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso a un tasso di interesse variabile (o viceversa).

⁵⁹ Cfr. Paragrafo 3, Sezione 1, Capitolo 1. Si tratta di norma di persone fisiche e ditte individuali.

⁶⁰ Per la definizione delle singole categorie e dei concetti di accordato e utilizzato si fa rinvio alla Circolare n. 139 della Banca d'Italia “La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”.

2. Variabili di classificazione

I nominativi da segnalare vanno identificati tramite il codice assegnato agli stessi per la segnalazione in Centrale dei rischi⁶¹.

Le operazioni oggetto di rilevazione sono articolate nelle categorie di censimento di cui al precedente paragrafo e sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori – le variabili di classificazione – di seguito elencati, volti a connotarne più dettagliatamente la natura e le caratteristiche.

Durata originaria del rapporto: va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza ad esclusione delle nuove operazioni dei rischi a scadenza, diverse dalle rinegoziazioni e dalle surroghe, assistite da garanzie immobiliari residenziali. Consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata nell'originario contratto di affidamento, ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Data di scadenza contrattuale: indica la data di cessazione del contratto di finanziamento; va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza, diverse dalle rinegoziazioni e dalle surroghe, assistite da garanzie immobiliari residenziali a prescindere dalla finalità del credito.

Durata residua del rapporto: va valorizzata solo per i rischi a scadenza, limitatamente alle operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento. Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Il valore da attribuire va determinato con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Le operazioni scadute vanno incluse tra quelle “fino a 1 anno”.

Durata originaria del tasso: va valorizzata per i rischi autoliquidanti e a scadenza. Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Nel caso di operazioni di sconto la variabile va intesa come lasso di tempo

⁶¹ Cfr. Circolare n. 139 della Banca d'Italia “La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”, capitolo I, sezione 2, par.3.

intercorrente fra la presentazione degli effetti e la loro scadenza (periodo di attualizzazione).

Le durate previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni.

Divisa: va valorizzata solo per le operazioni in essere e assume i valori “euro” e “altre valute”. Per le operazioni in valuta senza rischio di cambio a carico del cliente va indicato il valore “altre valute”.

Tipo attività: consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, vengono individuati nell’ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* e le operazioni di sconto; nell’ambito dei rischi a scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, i finanziamenti per acquisto abitazione, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, i prestiti subordinati e le aperture di credito in c/c a scadenza.

Condizioni: va valorizzata solo per i rischi a scadenza. Permette di distinguere i crediti agevolati dai non agevolati⁶².

Loan to Value: va valorizzata per le nuove operazioni dei rischi a scadenza, diverse dalle rinegoziazioni e dalle surroghe, assistite da garanzie immobiliari residenziali. Indica il rapporto tra il finanziamento concesso, oggetto di segnalazione, e il valore della garanzia immobiliare allocata⁶³;

Loan to Income: va valorizzata per le nuove operazioni dei rischi a scadenza, diverse dalle rinegoziazioni e dalle surroghe, assistite da garanzie immobiliari residenziali. Indica il rapporto tra il finanziamento concesso, oggetto di segnalazione, e il reddito annuale lordo del cliente⁶⁴ ed incorpora il complesso delle valutazioni sulla capacità reddituale del debitore che l’ente segnalante dovrebbe effettuare al momento dell’erogazione del prestito.

⁶² Per la definizione di operazioni di credito agevolato si fa rinvio alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia “Matrice dei conti” – Avvertenze generali.

⁶³ Per valore allocato si intende il massimo ammontare del valore della garanzia (*es. valore stimato dalla perizia utilizzato dalla banca nel calcolo dell’indicatore*) che può essere considerato a protezione del finanziamento, senza considerare fattori di attenuazione del rischio di credito

⁶⁴ Nel reddito annuale lordo sono incluse tutte le fonti di reddito conosciute dall’intermediario.

3. Dati da segnalare

Per tutti i finanziamenti oggetto di rilevazione in essere alla fine del trimestre, vanno segnalati *numeri* e competenze; le competenze vanno distinte in *interessi* e in *commissioni* e *spese*.

A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalati i numeri e le competenze maturati nel periodo di riferimento e relativi a tutti i rapporti in essere.

Convenzionalmente, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è avvenuto l'anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il rapporto di finanziamento sia in essere nell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici vanno calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto va considerato il netto ricavo.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo. Tra gli importi segnalati in tale voce vanno inclusi anche gli interessi di mora. Nelle operazioni di sconto, l'interesse è pari all'importo dello sconto al netto di spese e commissioni.

Nel computo di *spese e commissioni* va tenuto conto di ogni onere che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento. Fatto salvo quanto previsto dal DM. 644/2016, che definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB, sono in ogni caso da escludere le spese di istruttoria e revisione del finanziamento, di incasso e pagamento, le imposte e tasse, anche se strettamente connesse all'operazione segnalata.

Nel caso in cui vengano applicate spese con cadenza superiore al trimestre (semestrale, annuale, etc), queste vanno uniformemente ripartite sui trimestri di competenza.

Per i finanziamenti che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse (fidi promiscui) la segnalazione delle spese va proporzionata all'ammontare dei numeri indicati nelle categorie interessate.

Per i rischi a scadenza non è prevista la segnalazione delle commissioni e spese ad eccezione delle aperture di credito in c/c con scadenza predeterminata.

Con riferimento alle operazioni agevolate, negli interessi devono essere segnalati, al nome del cliente, sia gli interessi a suo carico sia quelli corrisposti da terzi.

Interessi, commissioni e spese vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro⁶⁵. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Per le nuove operazioni a scadenza va segnalato anche il *tasso di interesse annuo effettivo globale* TAEG (definito dalla Direttiva TAEG) e l'*ammontare del finanziamento concesso*. Il TAEG va segnalato nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto, anche nei casi in cui l'erogazione è successiva (come, ad esempio, nel caso di mutui stipulati da erogare).

I contratti di mutuo erogati a tranches nel corso di due o più trimestri devono essere segnalati tra le nuove operazioni del trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto. Sia il TAEG che l'ammontare devono riferirsi all'intero finanziamento concesso.

Per le operazioni agevolate il TAEG va determinato tenendo conto anche delle somme a carico dell'ente erogatore e/o di soggetti terzi.

Se nel corso del trimestre si concedono allo stesso cliente più finanziamenti aventi le stesse caratteristiche e TAEG diversi, va indicata la media del TAEG dei singoli finanziamenti ponderata con l'ammontare degli stessi. Nell'ammontare deve essere segnalato l'importo totale dei finanziamenti concessi.

Il TAEG è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero k;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero k';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

⁶⁵ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente e/o di soggetti terzi relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza l’indicazione della virgola⁶⁶; l’ammontare del finanziamento va espresso in unità di euro⁶⁷.

⁶⁶ Nel caso di nuove operazioni di finanziamento con TAEG pari a 0 deve essere convenzionalmente segnalato il valore 00001.

⁶⁷ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se la quinta cifra decimale o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

SEZIONE 5

STRUTTURA, PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. Modalità di trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione dei messaggi le banche segnalanti devono avvalersi del servizio di trasferimento flussi informativi su Internet, dotandosi di una propria credenziale applicativa, che è la medesima di quella utilizzata per lo scambio di informazioni con la Centrale dei Rischi e AnaCredit.

Maggiori informazioni sul processo di accreditamento sono riportate nel **“Manuale di accreditamento e di gestione delle credenziali”** reperibile a questo [indirizzo](#).

Il trasferimento dei dati da e verso la Banca d'Italia avverrà secondo quanto descritto nel documento Rilevazione analitica dei Tassi Attivi - Manuale per lo scambio delle informazioni” reperibile a questo [indirizzo](#).

Il suddetto documento fornisce altresì istruzioni in merito alla modalità di crittografia dei messaggi (processo di cifratura mediante certificati di chiave pubblica), all'elenco dei domini, al sistema delle codifiche, ai formati degli attributi da segnalare e alle modalità tecnico operative per l'inoltro delle informazioni.

Qualora nel trimestre di riferimento non ci sia nulla da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa. In particolare la banca dovrà trasmettere un messaggio di segnalazione valorizzando solo la voce “segnalazione negativa” (55090/00) e inserendo convenzionalmente il valore “1” nel campo riservato all'importo.

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1. Responsabilità degli intermediari

Gli intermediari di cui al Capitolo 1 e le banche segnalanti di cui al Capitolo 2, sono responsabili della correttezza delle segnalazioni nonché dell'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo di tali segnalazioni. Essi sono tenuti a rettificare di propria iniziativa i dati errati e a integrare quelli incompleti.

Gli intermediari hanno altresì l'obbligo di esaminare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Banca d'Italia, comprese quelle anagrafiche.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri elaborazione dati esterni per lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia, la responsabilità circa le informazioni fornite, il rispetto dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, l'osservanza di tutti gli adempimenti connessi con la rilevazione, rimangono a carico degli stessi.

La violazione delle disposizioni in materia di rilevazione AnaCredit può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U.B e/o l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa europea di cui all'art. 18 del Regolamento AnaCredit.

La violazione delle disposizioni in materia di rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U.B.

Non vengono concesse proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali che impediscono la produzione dei dati, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia.

2. Riservatezza dei dati

I dati di cui alla presente Circolare hanno carattere riservato.

I dati, di cui al Capitolo 1, ricevuti tramite i flussi di ritorno hanno carattere riservato e gli intermediari sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsivoglia persona estranea all'attività di gestione del rischio di credito e/o di miglioramento della qualità delle informazioni sul credito. E' fatta salva la possibilità che tali dati vengano utilizzati dai *service provider* esclusivamente per le finalità indicate in precedenza; è in ogni caso vietata la condivisione degli stessi con i *commercial provider*. Eventuali violazioni sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 del T.U.B..

E' consentito il trasferimento dei dati tra banche facenti parte di uno stesso gruppo bancario, anche transnazionale, ovvero tra banche e loro filiali residenti in un altro Stato purché siano utilizzati esclusivamente per le suddette finalità.

Gli intermediari segnalanti sono esonerati, ai sensi della normativa in materia di *privacy*, dall'acquisizione del consenso degli interessati per comunicare i dati alla Banca d'Italia⁶⁸ trattandosi di adempimento di un obbligo stabilito dalla legge.

Anche la Banca d'Italia può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei suddetti dati, ai sensi dell'art. 6, lettera e) Regolamento 679/2016.

3. Termini di conservazione della documentazione

Gli intermediari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate, nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di carattere riservato.

4. Distribuzione della normativa

La pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni sulle rilevazioni granulari sul credito ha valore legale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009 n. 69.

5. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano le rilevazioni granulari di cui alla presente Circolare vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione Centrale dei rischi⁶⁹, oppure alle caselle funzionali dedicate:

- AnaCredit@bancaditalia.it *per la rilevazione AnaCredit*
- Taxia@bancaditalia.it *per la rilevazione analitica dei Tassi Attivi.*

⁶⁸ Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma). Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

⁶⁹ Via Nazionale n. 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it

ALLEGATI

Allegato 1. Schema della segnalazione (Rilevazione AnaCredit)

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI	
VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	MISURE
	Periodicità
	Tasso di interesse annuo effettivo globale (TAEG)
	Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto (F.V. changes due to changes in credit risk before purchase)
	Importo degli impegni all'inizio (Commitment amount at inception)
	Differenziale /margine del tasso di interesse (Interest rate spread/margin)
	Tasso di interesse minimo (Interest rate floor)
	Tasso di interesse massimo (Interest rate cap)
	Dritti di rimborso (Repayment rights)
	Identificativo del contratto sindacato (Syndicated contract identifier)
	Debito subordinato (Subordinated debt)
	Data di regolamento (Settlement date)
	Tasso di riferimento (Reference rate)
	Diritto di azione (Recourse)
	Scopo (Purpose)
	Prestito per finanziamento di progetti (Project finance loan)
	Frequenza di pagamento (Payment frequency)
	Data di scadenza legale finale (Legal final maturity date)
	Tipo di tasso di interesse (Interest rate type)
	Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse (Interest rate reset frequency)
	Data finale del periodo di soli interessi (End date of interest-only period)
	Data di inizio (Inception date)
	Strumento fiduciario (Fiduciary instrument)
	Valuta (Currency)
	Tipo di ammortamento (Amortisation type)
	Tipologia dello strumento (Type of instrument)
	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)
	Identificativo del contratto (Contract identifier)
SURVEY	
TIM	Dati sullo strumento

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		MISURE														
		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE		Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse (Next interest rate reset date)	Stato di inadempimento dello strumento (Default status of the instrument)	Data dello stato di inadempimento dello strumento (Date of default status of the instrument)	Data di scadenza (past due) per lo strumento (Date of past due for the instrument)	Tipo di cartolarizzazione (Type of securitisation)	Tasso di interesse (Interest rate)	Importo trasferito (Transferred amount)	Arretrati per lo strumento (Arrears for the instrument)	Importo nominale in essere (Outstanding nominal amount)	Interessi maturati (Accrued interest)	Importo fuori bilancio (Off-balance sheet amount)	Commissioni e spese	Periodicità
FINANCIAL																
	SURVEY															
T1M	Dati finanziari.....	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	M

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI						
		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE				
SURVEY	COUNTERPARTY- INSTRUMENT	Codice censito	Identificativo del contratto (Contract identifier)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Ruolo della controparte (Counterparty role)	Periodicità
		T1M	Dati su controparte-strumento.....	X	X	X

MODELLO 1 (O TEMPLATE 1): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE			MISURA	Periodicità
		Codice censito	Identificativo del contratto (Contract identifier)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Importo della responsabilità solidale (Joint liability amount)	
SURVEY	JOINT LIABILITIES					
T1M	Dati sulle responsabilità solidali.....	X	X	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	MISURA	Periodicità
SURVEY	COUNTERPARTY RISK	Codice censito	Probabilità di default (Probability of default)	
T2M	Dati sul rischio di controparte.....	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	MISURE		Periodicità
SURVEY	COUNTERPARTY DEFAULT	Codice censito	Stato di default della controparte (Default status of the counterparty)	Data dello stato di default della controparte (Date of the default status of the Counterparty)	
		T2M	Dati sul default della controparte.....	X	X

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		MISURE										
VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE		Periodicità	Valore iniziale della protezione (Original protection value)	Valore della protezione (Protection value)	Data del valore iniziale della protezione (Date of original protection value)	Data di scadenza della protezione (Maturity date of the protection)	Data del valore della protezione (Date of protection value)	Ubicazione della garanzia immobiliare (Real estate collateral location)	Metodo di valutazione della protezione (Protection valuation approach)	Tipo di valore della protezione (Type of protection value)	Tipo di protezione (Type of protection)	Identificativo del fornitore della protezione (Protection provider identifier)
PROTECTION RECEIVED			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SURVEY	Dati sulla protezione ricevuta.....	T2M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI MENSILI

		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE			MISURE		
		Identificativo del contratto (Contract identifier)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Identificativo della protezione (Protection identifier)	Valore attribuito della protezione (Protection allocated value)	Diritti di precedenza di terzi sulla protezione (Third party priorityclaims against the protection)	Periodicità
SURVEY	INSTRUMENT-PROTECTION RECEIVED						
T2M	Dati relativi a strumento-protezione ricevuta.....	X	X	X	X	X	M

MODELLO 2 (O TEMPLATE 2): SEGNALAZIONE DEI DATI TRIMESTRALI

		MISURE																			
VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE		Periodicità	Valore contabile (Carrying amount)	Recuperi accumulati a partire dal default (Cumulative recoveries since default)	Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio (Provisions associated with off-balance sheet exposures)	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito (Accumulated changes in Fair Value due to credit risk)	Importo della riduzione di valore accumulata (Accumulated impairment amount)	Cancellazioni accumulate (Accumulated write-offs)	Portafoglio prudenziale (Prudential Portfolio)	Data dello stato di tolleranza e di rinegoziazione (Date of the forbearance and renegotiation status)	Stato di tolleranza (forbearance) e di rinegoziazione (Status of forbearance and renegotiation)	Data dello stato in bonis dello strumento (Date of the performing status of the instrument)	Stato in bonis dello strumento (Performing status of the instrument)	Fonti di gravame (Sources of encumbrance)	Metodo di valutazione della riduzione di valore (Impairment assessment method)	Tipo della riduzione di valore (Type of impairment)	Rilevazione di bilancio (Balance sheet recognition)	Classificazione contabile degli strumenti (Accounting classification of instruments)	Identificativo dello strumento (Instrument identifier)	Identificativo del contratto (Contract identifier)	
ACCOUNTING																					
T2Q	Dati contabili.....		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SURVEY																				

Allegato 2. Contenuto dei flussi ricevuti dagli intermediari (*feedback loops*)

Le informazioni sul credito condivise con gli intermediari non riguardano l'intera base dati AnaCredit, ma un sottoinsieme di informazioni condivisibili con gli intermediari nel rispetto della riservatezza dei dati, delle normative nazionali dei vari Paesi e del principio di reciprocità tra le BCN partecipanti.

Si riportano di seguito la struttura e i contenuti dei flussi inviati alle banche. Il flusso di ritorno mensile e le risposte alle Ad-hoc request (cd. "*Ad-hoc reply*") hanno il medesimo contenuto.

Dataset

I dati sono organizzati negli otto dataset riportati nella seguente tabella; accanto a ognuno di essi è indicato il corrispondente dataset di riferimento della segnalazione AnaCredit.

	FLRR⁷⁰ Dataset	AnaCredit Dataset
1	FLRR_ENTTY_FL	ENTITY (dati anagrafici)
2	FLRR_INSTR_FL	T1M_INSTRUMENT
3	FLRR_ENTINST_FL	T1M_ENTITY_INSTRUMENT
4	FLRR_JOINT_FL	T1M_JOINT_LBLTS
5	FLRR_ACCOUNT_FL	T2Q_ACCOUNTING
6	FLRR_FINANCL_FL	T1M_FINANCIAL
7	FLRR_PROTREC_FL	T2M_PRTCTN_RCVD
8	FLRR_INSPRREC_FL	T2M_INSTR_PRTCTN_RCVD

Le informazioni contenute nei dataset costituiscono un sottoinsieme dello schema completo della rilevazione AnaCredit e sono presenti alcuni attributi aggiuntivi rispetto a quelli ricevuti da BCE, tra i quali il codice AS della controparte, i due identificativi che fungono da chiave di raccordo dei dataset (cfr. paragrafo successivo) e il codice RIAD della controparte.

⁷⁰ Nelle tabelle presenti in questo documento sono riportati i dataset presenti nei flussi mensili regolari, contraddistinti dal prefisso FLRR (Feedback Loops Regular Report). Il contenuto del file restituito alle banche nel caso di risposte alle Ad-hoc request segue lo stesso schema.

Elenco degli attributi

FLRR_ENTTY_FL	
COD_CTP	Codice AS della controparte
ENTTY_RIAD_CD	Codice RIAD ⁷¹ della controparte
NM_ENTTY	Nome
CNTRY	Paese
INSTTTNL_SCTR	Settore istituzionale
INSTTTNL_SCTR_DTL	Settore istituzionale (dettaglio)
LGL_FRM	Forma legale
LGL_PRCDNG_STTS	Stato delle procedure legali
DT_INTTN_LGL_PRCDNGS	Data dello stato delle procedure legali

FLRR_INSTR_FL	
LOAN_INT	Codice identificativo strumento
CNTRY_NCB	Paese della BCN
CRRNCY_DNMNTN	Valuta
TYP_INSTRMNT	Tipologia dello strumento
CMMTMNT_INCPTN	Importo degli impegni all'inizio
PRPS	Scopo
DT_LGL_FNL_MTRTY	Data di scadenza legale finale
DT_INCPTN	Data di inizio

FLRR_ENTINST_FL	
LOAN_INT	Codice identificativo strumento
CNTRY_NCB	Paese della BCN
COD_CTP	Codice AS della controparte
CNTRY_CRDTR	Paese del creditore
ENTTY_RL	Ruolo della controparte
ENTTY_RIAD_CD	Codice RIAD della controparte

⁷¹ Il codice RIAD è l'identificativo della controparte utilizzato dalla BCE nella base dati europea.

FLRR_JOINT_FL	
LOAN_INT	Codice identificativo strumento
CNTRY_NCB	Paese della BCN
COD_CTP	Codice AS della controparte
ENTTY_RIAD_CD	Codice RIAD della controparte
JNT_LBLTY_AMNT	Importo della responsabilità solidale

FLRR_ACCOUNT_FL	
LOAN_INT	Codice identificativo strumento
CNTRY_NCB	Paese della BCN
ACCMLTD_WRTFFS	Cancellazioni accumulate

FLRR_FINANCL_FL	
LOAN_INT	Codice identificativo strumento
CNTRY_NCB	Paese della BCN
OTSTNDNG_NMNL_AMNT	Importo nominale in essere
OFF_BLNC_SHT_AMNT	Importo fuori bilancio
ARRRS	Arretrati per lo strumento
ACCRD_INTRST	Interessi maturati
DT_PSTD	Data di scadenza (past due) per lo strumento

FLRR_PROTREC_FL	
PRTCTN_INT	Codice identificativo protezione
CNTRY_NCB	Paese della BCN
TYP_PRTCTN	Tipo di protezione

FLRR_INSPREC_FL	
PRTCTN_INT	Codice identificativo protezione
LOAN_INT	Codice identificativo strumento
CNTRY_NCB	Paese della BCN

Per i domini degli attributi contenuti nei vari dataset si fa riferimento al ‘Sistema delle codifiche della Rilevazione AnaCredit’.

Collegamenti tra i dataset e i codici identificativi.

I codici identificativi introdotti nel contesto dei *feedback loops* (**LOAN_INT** e **PRTCTN_INT**) hanno un dominio costituito da una stringa alfanumerica lunga al massimo 60 caratteri. Tali codici sono stati introdotti per consentire agli intermediari di mettere in relazione le informazioni contenute in dataset diversi, in quanto per motivi di riservatezza non risulta possibile condividere con le banche i codici strumento originari.

Più in particolare:

- **LOAN_INT**: è un campo chiave presente in tutti i dataset che contengono informazioni sul finanziamento e quelle contabili, ovvero:
 - FLRR_INSTR_FL
 - FLRR_ENTINST_FL
 - FLRR_JOINT_FL
 - FLRR_ACCOUNT_FL
 - FLRR_FINANCL_FL

- **PRTCTN_INT**: è un campo chiave presente nel dataset che contiene le informazioni sulle protezioni:
 - FLRR_PROTREC_FL

Infine, il dataset FLRR_INSPRREC_FL costituisce un dataset con finalità esclusiva di collegamento, necessario per associare le informazioni relative alle protezioni con quelle relative agli strumenti; a tal fine il dataset contiene entrambi i campi chiave **LOAN_INT** e **PROTREC_INT**.

Maggiori dettagli sui flussi informativi (formato dei file, meccanismo di ricezione e di invio delle richieste, ecc.) sono presenti nei documenti tecnici pubblicati sul sito della Banca d’Italia, nella sezione AnaCredit⁷².

⁷²<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari>.

Allegato 3. Schema della segnalazione (Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi)

TASSI DI INTERESSE ATTIVI	VOCE	S O L I D I T A T I	Divisa	Durata originaria del rapporto	Data di scadenza contrattuale	Codice censito	Durata residua del rapporto	Durata originaria del tasso	Tipo attività	Loan to Value	Loan to Income	Condizioni
DATI DI FINE PERIODO - AUTOLIQUIDANTI	55020											
+ interessi		67	X			X		X	A			
+ commissioni e spese		68	X			X		X	A			
+ numeri		61	X			X		X	A			
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55040											
+ interessi		67	X			X	X	X	B			X
+ commissioni e spese		68	X			X	X	X	C			X
+ numeri		61	X			X	X	X	B			X
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A REVOCA	55060											
+ interessi		67	X			X						
+ commissioni e spese		68	X			X						
+ numeri		61	X			X						
OPERAZIONI DEL PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55042											
+ tasso di interesse annuo effettivo globale		13	1	X**	X*	X		X	D	X*	X*	X
+ ammontare		33	1	X**	X*	X		X	D	X*	X*	X
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55090	00										

* La variabile deve essere valorizzata solo per i finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari residenziali a prescindere dalla finalità del credito e ad esclusione delle rinegoziazioni e delle surroghe.

**La variabile non deve essere valorizzata per i finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari residenziali a prescindere dalla finalità del credito e ad esclusione delle rinegoziazioni e delle surroghe.